

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

di **MARIO TAURINO**

Novità 2024 a favore dei dipendenti

Si propone uno schema di alcune delle principali novità valide dal 1.01.2024. In questo primo articolo vengono esaminate le novità che impattano direttamente sui dipendenti, anche aumentandone il c.d. "netto in busta paga", nonché quanto previsto in materia di fringe benefit.

Sono numerose le novità in materia di lavoro per il 2024, alla luce non soltanto della legge di Bilancio 2024 (L. 30.12.2023, n. 213), ma anche del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche (D.Lgs. 30.12.2023, n. 216), del c.d. "Decreto fiscalità internazionale" (D.Lgs. 27.12.2023, n. 209), del decreto Anticipi (D.L. 145/2023, conv. da L. 191/2023) e di alcune previsioni contenute nel decreto Lavoro (D.L. 48/2023, conv. da L. 85/2023) che hanno, però, validità dal 1.01.2024.

Esoneri a favore dei dipendenti - La legge di Bilancio 2024 ha confermato, **per il periodo 1.01.2024-31.12.2024**, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente (esclusi quelli domestici), l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, pari al: **6%** nel caso di retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro (al netto del rateo di tredicesima); **7%** nel caso di retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccedente l'importo mensile di 1.923 euro (al netto del rateo di tredicesima). Salta subito all'occhio come, rispetto all'anno scorso, **la misura non sia applicabile alla tredicesima** sulla quale, quindi, verranno trattenuti i contributi in misura piena (nel 2023 era applicato l'esonero del 2-3%).

La stessa L. 213/2023, inoltre, ha introdotto una **decontribuzione a favore delle lavoratrici madri**.

Fermo restando l'esonero parziale dei contributi previdenziali di cui sopra, per i periodi di paga 1.01.2024-31.12.2026, viene previsto un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 3 o più figli, fino al 18° anno di età da parte del figlio più piccolo.

Per il solo 2024, inoltre, lo stesso esonero spetta anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al 10° anno di età da parte del figlio più piccolo.

Il beneficio, oltre a non spettare alle lavoratrici domestiche, compete nel limite massimo di 3.000 euro all'anno riparametrato su base mensile.

Nuova Irpef (per il solo 2024) - Il D.Lgs. 216/2023 ha modificato le regole di calcolo di imposta, detrazioni e trattamento integrativo per i lavoratori.

Il provvedimento, più in particolare, ha introdotto una disciplina derogatoria valevole per il solo periodo d'imposta 2024, che prevede: **la riduzione da 4 a 3 aliquote fiscali applicabili ai redditi delle persone fisiche**. Con reddito fino a 28.000 euro, si applica l'aliquota del 23%; tra 28.001 e 50.000 euro si applica l'aliquota del 35% e oltre 50.000 euro si applica l'aliquota del 43%; **l'innalzamento della no tax area a 8.500 euro**, attraverso la modifica delle detrazioni da lavoro dipendente. Con reddito fino a 15.000 euro, la detrazione è pari a 1.955 euro; da 15.000 a 28.000 euro la detrazione si ottiene dal calcolo $1.910 + 1.190 * [(28.000 - RC) / (28.000 - 15.000)]$; da 28.001 a 50.000 euro, il valore sarà pari a $1.910 * [(50.000 - RC) / (50.000 - 28.000)]$ e oltre i 50.000 euro la detrazione è pari a 0; **la variazione del calcolo del trattamento integrativo** che, pur continuando a spettare a coloro che hanno redditi fino a 15.000 euro, viene riconosciuto nel caso in cui vi sia un'imposta lorda superiore all'importo delle detrazioni spettanti nella misura del 2023 (imposta lorda superiore a 1.880 euro). **Detassazioni** - In prima istanza, la legge di Bilancio 2024 ha confermato **la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività**, di cui all'art. 1, c. 182 L. 208/2015.

In secondo luogo, la medesima legge ha confermato per il periodo 1.01.2024-30.06.2024, **la detassazione del lavoro notturno e festivo nel comparto del turismo**, ampliandone il raggio d'azione.

Più in particolare, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991) e quelli del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.

Tale misura, che si rivolge soltanto a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro, viene riconosciuta dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.